

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea*

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 29/12/1962 n. 28;

VISTA la L.R. 10/04/1978. n.2;

VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.472/AREA 1^/S.G. del 04/11/2015, con cui l'On. Antonino Cracolici è stato nominato Assessore Regionale con Delega all'Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea;

VISTA la Legge Il febbraio 1992. n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale I settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dei prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” e s.m.i.;

VISTO il comma 4 dell'art. 43 della suddetta legge che prevede il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza volontaria venatoria ed ambientale da parte dell'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e Foreste, previo superamento di apposito esame;

VISTO il comma 5 dello stesso art.43 della medesima Legge, integrato dall'art. 18 della L.R. 7/2001, che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientale alle Commissioni d'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'Associazione organizzatrice del corso di formazione per guardie volontarie e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 28 della L.R. 33/97 che al comma 3 stabilisce le materie degli esami per l'abilitazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

VISTO l'art. 29 comma 4 bis della L.R. 33/97 che stabilisce la regolare validità della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio in presenza di almeno 5 componenti più il presidente, il quale in quanto dirigente preposto alla Unità operativa -Ripartizione Faunistico-venatoria, ha comprovata esperienza in tutte le materie d'esame e può sostituire qualunque altro componente assente;

VISTO l'art. 4 del D.A. n. 1374 del 4 aprile 2013 secondo il quale l'esame teorico dei candidati chiamati a sostenere l'esame per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria e ambientale prevede una prova teorica in forma scritta su una serie di quesiti chiusi a risposta multipla;

VISTO il D.A. n. 77/GAB del 4 ottobre 2017, recante modifiche al precedente D.A. n. 1375 del 4 aprile 2013;

VISTI gli artt. 28-29, L.R. n. 33/1997 i quali statuiscono che l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio è pubblico;

CONSIDERATO che la pubblicità dell'esame è stata prevista dal Legislatore regionale affinché ogni interessato possa vigilare il corretto svolgimento della prova orale. oltre che meglio apprendere, attraverso l'ascolto, le materie oggetto d'esame;

CONSIDERATO che il decreto in parola ha, di fatto, abrogato l'art. 29, Co. 2, lett. b, LR. n.33/1997, essendo adesso l'Amministrazione a predisporre e formulare le domande e le relative risposte anziché i Commissari d'esame, esautorandone in parte, pertanto, di fatto, le funzioni;

CONSIDERATO che un esame svolto in forma orale meglio risponde al carattere pubblico della selezione voluto dal sopracitato art. 29, comma 7, L.R. 1 settembre 1997, n. 33;
CONSIDERATO che la conoscenza da parte dei candidati di nozioni complesse previste nelle materie di esami non può essere garantita attraverso meri quiz a risposta multipla;
CONSIDERATO che le già citate prove d'esame attraverso quiz a risposta multipla hanno, in taluni casi, determinato controversie in sede di esame, in ordine alla validazione delle risposte;
RITENUTO per i motivi esposti di dovere sostituire gli artt. 5 e 8 del D.A. n. 1374 del 4 aprile 2013;

DECRETA

Articolo unico

Per quanto in premessa rappresentato, gli artt. 5 e 8 del D.A. n. 1374 del 4 aprile 2013 sono così sostituiti:

Art. 5 – L'Esame di accertamento dell'idoneità alla qualifica di Guardia venatoria volontaria prevede:

- a) una prova teorica orale sulle materie previste all'art.4 del citato decreto;
- b) una prova pratica di riconoscimento della fauna selvatica anche attraverso foto e/o audiovisivi;
- c) una prova pratica di compilazione di un verbale di contestazione.

L'abilitazione è concessa se il giudizio espresso da ciascun esperto di ogni materia, risulta favorevole su tutte le materie e su tutte le prove.

Art. 8 – Le disposizioni del presente provvedimento, sostituiscono ogni altra disposizione precedente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito Web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea.

Palermo, il 03 NOV. 2017



L'ASSESSORE

On.le A. Cracolici